



# COMUNE DI MONASTIER DI TREVISO

## Provincia di Treviso

### ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 53 DEL 11/11/2024

OGGETTO:	MISURE DI CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO STAGIONE INVERNALE 2024-2025
----------	--

### IL SINDACO

PREMESSO che:

- l'inquinamento atmosferico rappresenta una delle principali problematiche ambientali con effetti negativi sulla salute e sull'ambiente, specialmente durante la stagione invernale nella Pianura Padana dove le condizioni orografiche e meteo-climatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" fissa i limiti di legge per gli inquinanti atmosferici ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente. In particolare, prevede un valore limite giornaliero di polveri sottili PM10 pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile e prescrive inoltre l'attuazione di misure di riduzione delle emissioni;
- la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limite giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite. Il 1 giugno la Commissione Europea ha deferito nuovamente l'Italia alla Corte di Giustizia per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie;
- i monitoraggi della qualità dell'aria condotti da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenziano come le polveri PM10 permangano un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero;

PRESO ATTO che la Regione Veneto ha approvato:

- con Deliberazione di Giunta n. 2130 del 23/10/2012, il "Progetto di riesame della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Monastier di Treviso risultava inserito nell'agglomerato "IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura", compreso tra le zone interessate dalla citata procedura di infrazione europea;
- con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 19.04.2016 l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), resosi necessario per allineare le politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed i contenuti del PRTRA (2014) agli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo a livello europeo, nazionale e regionale;
- con Deliberazione di Giunta n. 836 del 06.06.2017 il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente. L'Accordo individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già

previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta, nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura. Il predetto Accordo prevede inoltre l'attivazione di specifiche misure temporanee ed omogenee in base ai livelli di allerta raggiunti:

- livello di allerta - nessuna allerta – semaforo verde
- livello di allerta – primo livello – semaforo arancio
- livello di allerta – secondo livello – semaforo rosso

I livelli di allerta vengono comunicati da ARPAV ai comuni a seguito della valutazione dei dati di PM10 rilevati nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più o meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

- con Deliberazione di Giunta n. 1500 del 16.10.2018, di demandare ai Comuni l'attuazione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria, ai sensi degli artt. 5 e 7 della Normativa di Piano, sotto il coordinamento dei TTZ;
- con Deliberazione di Giunta n. 1855 del 29.12.2020, il progetto di "Revisione della zonizzazione della Regione Veneto in adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155" dove il Comune di Monastier di Treviso viene ricollocato nella zona IT0522 "Pianura (precedentemente IT0513)";
- con Deliberazione di Giunta n. 238 del 02.03.2021, il "Pacchetto misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione alla sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Approvazione" che prevede, tra l'altro, una nuova modalità di redazione da parte di ARPAV del bollettino PM10 che tenga conto anche della previsione meteorologica e modellistica di condizioni atmosferiche critiche e che integri il bollettino nitrati;
- con Deliberazione di Giunta n. 1089 del 09.08.2021, gli indirizzi operativi a supporto della corretta applicazione delle misure previste dalla citata DGR n. 238/2021;
- con Deliberazione di Giunta n. 1537 del 11.11.2021, l'"avvio della procedura di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e risanamento dell'atmosfera approvato con DGR n. 90/2016" avvalendosi del supporto dell'ARPAV;

RICORDATO che i suddetti provvedimenti, da adottarsi con ordinanza sindacale, prevedono misure diverse a seconda che riguardino comuni con popolazione inferiore o superiore a 10.000 e 30.000 abitanti;

PRESO ATTO che le misure indicate per i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, e quindi anche per il Comune di Monastier di Treviso, riguardano, in sintesi: installazione e utilizzo di generatori di calore alimentati a biomasse; tipologia del pellet utilizzabile; divieto di incentivazione all'installazione di impianti a bio massa legnosa e ricorso a fonti rinnovabili diverse da quest'ultima; divieto di combustione all'aperto di materiali vegetali; in condizioni di allerta verde nei giorni feriali, dalle 8.30 alle 18.30, divieto della circolazione dei veicoli: auto (M) benzina euro 0 e Euro 1; commerciali (N1, N2) diesel Euro 0, Euro 1 e Euro 2; cicli e moto Euro 0; abbassamento di 1°C della temperatura nelle abitazioni e negli edifici pubblici al verificarsi di condizioni di allerta arancio e rossa; divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde, fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interrimento immediato;

DATO ATTO che:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 12 luglio 2024 "Pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell'aria in esecuzione della sentenza del 10 novembre 2020 della Corte di Giustizia europea. Estensione della validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'Allegato B della DGR n. 238/2021", la validità delle misure di divieto e limitazione previste dalla DGR n. 238/2021 che quindi sono state estese fino all'approvazione dell'aggiornamento del PRTRA, adottato con DGR n. 480/2024.

- che in data 03.10.2024 si è svolta la seduta del tavolo Tecnico Zonale il cui verbale è stato acquisito agli atti in data 24/10/2024 n.9911;

RITENUTO, al fine di prevenire il peggioramento della qualità dell'aria e quindi di tutelare la salute dei cittadini, di adottare apposite misure per il contenimento dell'inquinamento atmosferico;

## VISTI:

- la L.R. Veneto n. 33/85 e ss. mm. ii. “Norme per la tutela dell'ambiente”;
- la L. 10/1991 “Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia”;
- l'art. 7 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 “Nuovo codice della strada”;
- il D. Lgs. 13.08.2010, n. 155 - "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il DPR n. 74/2013 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 19/10/2005, n.192”;
- l'articolo n.182, comma 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale” in cui è prevista la facoltà, per i Comuni, “di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale vegetale di cui all'articolo 185, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. n. 152/2006 all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122, del 27/02/2015, “Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali”;
- il DM n. 186/2017 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;
- gli art. 7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, “Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali”;
- il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Monastier di Treviso approvato con D.C.C. n. 30 del 21/09/2011 e modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 18/02/2016;

## ORDINA

che, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 30 aprile 2025, vengano rispettati i sotto riportati divieti e obblighi:

1. Divieto di combustioni all'aperto di materiale vegetale di cui all'art. 185, comma 1, lettera f, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo fatta eccezione per quelle necessarie per motivi fitosanitari adeguatamente documentati e rispondenti alle disposizioni dei Regolamenti vigenti;
2. Divieto di spandimento di liquami zootecnici in condizioni di allerta superiore a verde per inquinamento atmosferico (sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o interrimento immediato);
3. Divieto di utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” in base alla classificazione dei generatori di calore di cui al DM 07/11/2017 n. 186, in allerta verde e divieto di utilizzare generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” in allerta arancio e rosso, in presenza di sistemi di riscaldamento alternativi;
4. Divieto di installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle “4 stelle” a partire dal 01/01/2020;
5. Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 KW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'all. X, parte II, sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D. Lgs. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato;

6. Abbassamento di 1°C della temperatura nelle abitazioni e negli edifici pubblici in condizioni di allerta superiore a verde;
7. Divieto di falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio a scopo d'intrattenimento. È consentita una eventuale deroga (previa emanazione di apposito provvedimento) per la tradizionale accensione dei "Panevin" previa formale comunicazione dei responsabili dell'attività alla Polizia Locale, che dovranno soddisfare le seguenti condizioni:
  - essere realizzate con impiego di sola legna naturale, priva di trattamenti, che dovrà essere accatastata e mantenuta il più possibile secca ed asciutta, in modo da ridurre le emissioni di fumo;
  - non sono ammessi materiali combustibili diversi rispetto a quelli indicati alla lettera precedente. Dovrà essere assicurato lo spegnimento del fuoco con acqua e comunque l'evento dovrà terminare entro le ore 23.00.

Ulteriori autorizzazioni e deroghe per particolari esigenze non programmabili, verranno rilasciate caso per caso dalla Polizia Locale.

La presente ordinanza potrà essere sospesa in occasione del verificarsi di eventi meteorologici straordinari, di scioperi del servizio di trasporto pubblico locale e in caso di emergenze concernenti la salvaguardia della pubblica incolumità o la viabilità.

### **AVVISA**

- che i livelli di allerta sono pubblicati nel bollettino PM10 di ARPAV e reperibili al seguente link:  
<https://www.arpa.veneto.it/dati-ambientali/bollettini/aria/bollettino-livelli-di-allerta-pm10>
  - che il Comune avviserà circa il livello di allerta raggiunto attraverso i canali social ed altri strumenti informativi, a seguito di comunicazione di ARPAV, al fine di consentire alla cittadinanza di adeguarsi alle misure del presente atto.
  - che le violazioni alle norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o sia sanzionato da norme speciali, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000.
  - che in caso di abbruciamento di materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1 dell'art. 10 del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito con L. 103/2023, troverà applicazione la sanzione da € 300,00 a € 3000,00 prevista dal successivo comma 4;
  - che ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica.
- Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza.

### **INVITA**

- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- a utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air Filter – HEPA);
- a provvedere alla necessaria sostituzione/pulizia dei filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc), almeno due volte nel periodo di attivazione stagionale degli impianti;

### **DISPONE**

che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web del di Monastier di Treviso e quindi trasmesso ai sotto elencati soggetti interessati:

- Comando di Polizia Locale - [polizialocale@comune.sanbiagio.tv.it](mailto:polizialocale@comune.sanbiagio.tv.it)
- ARPAV - Dipartimento Provinciale di Treviso - [daptv@pec.arpav.it](mailto:daptv@pec.arpav.it)
- Regione del Veneto - Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Ambiente – Unità Organizzativa Tutela dell'Atmosfera - [protocollo.generale@pec.regione.veneto.it](mailto:protocollo.generale@pec.regione.veneto.it)
- Provincia di Treviso - Settore Ambiente e Pianificazione Territoriale - [protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it](mailto:protocollo.provincia.treviso@pecveneto.it)
- Prefettura di Treviso - [protocollo.preftv@pec.interno.it](mailto:protocollo.preftv@pec.interno.it).
- Stazione dei Carabinieri di San Biagio di Callalta - [ttv26386@pec.carabinieri.it](mailto:ttv26386@pec.carabinieri.it).
- Azienda ULSS n. 2 - Marca Trevigiana - [protocollo.aulss2@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss2@pecveneto.it)
- ATVO - Azienda di Trasporti Veneto Orientale - [segreteria@pec.atvo.it](mailto:segreteria@pec.atvo.it)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di avvenuta pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971, n. 1199, entro il termine di centoventi (120) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;

**IL SINDACO**

...

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di di Monastier di Treviso ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.*